

**ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE  
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW,  
legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW (OMCoImp)  
(del 4 giugno 2024)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Il Municipio di Sorengo, richiamati:

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
- le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW (DirCC);
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

**o r d i n a :**

**Principio**

**Art. 1** <sup>1</sup>Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).

<sup>2</sup>La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas  $\leq 1\text{MW}$  e legna  $\leq 70\text{ kW}$  esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

<sup>3</sup>Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.

<sup>4</sup>I controlli di impianti alimentati con olio o gas  $\leq 1\text{ MW}$ , motori stazionari e legna  $\leq 70\text{ kW}$  possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

Ciclo dei  
controlli e  
avviso di  
controllo

**Art. 2** <sup>1</sup>I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.

<sup>2</sup>Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di due anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIA t o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che ne seguono ne dettagliano l'applicazione.

<sup>3</sup>Per tutti gli impianti a combustione che funzionano più di 100 ore all'anno (allegato 3 OIA t No. 22 lett. a) alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica di cui al cpv. 4, come pure per tutti gli impianti d'emergenza di cui al cpv. 5 che funzionano più di 50 ore all'anno (allegato 2 OIA t No. 827 cpv. 1), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

<sup>4</sup>Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6), il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

<sup>5</sup>Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

<sup>6</sup>Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la 1° misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIA t; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizioni delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

<sup>7</sup>I proprietari o i detentori degli impianti, riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Municipio.

Obblighi del  
proprietario

**Art. 3** <sup>1</sup>Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIA t).

<sup>2</sup>Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 e 2 del *Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)*.

<sup>3</sup>Il proprietario o il titolare dell'impianto deve in particolare:

- a. **Art. 46 LPAmb** - Obbligo d'informare il controllore incaricato  
“<sup>1</sup> Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini”;
- b. **Art. 14 OIAI** - Permettere l'esecuzione delle misurazioni  
“<sup>3</sup> Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni delle autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili”;
- c. **Art. 6 cpv. 3 ROIAI** – Annunciare gli impianti  
b) *Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.*

**Controllore  
incaricato**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene deciso dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo dell'incarico viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.

<sup>2</sup>Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAI secondo la lista di controllo MT2 “Esecuzione dei controlli ufficiali” edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.

Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.

<sup>3</sup>Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

**Doveri e compiti  
del controllore  
incaricato**

**Art. 5** <sup>1</sup>Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle *Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna (RMis)* edizione 2018.

<sup>2</sup>A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

<sup>3</sup>È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

<sup>4</sup>Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.

<sup>5</sup>Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

**Categorie tariffarie di impianti**

**Art. 6** Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) **Categoria 1** – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
  - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
  - bruciatore a gas atmosferico
  - bruciatore a gas ad aria soffiata
  - bruciatore a olio ad aria soffiata
- b) **Categoria 2** – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
  - bruciatore a gas atmosferico
  - bruciatore a gas ad aria soffiata
  - bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) **Categoria 3** – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
  - bruciatore a olio o gas a 2 stadi
  - bruciatore a olio o gas modulante
- d) **Categoria 4** – Motori stazionari
  - impianti ibridi e di cogenerazione a gas
  - gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) **Categoria 5** – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
  - impianti in vena d'aria
  - impianti radianti e impianti speciali
- f) **Categoria 6** – Impianti a legna  $\leq 70$  kW
  - impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
  - impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
  - forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
  - stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)

**Tasse per il controllo periodico**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, comprensive della tassa cantonale e della tassa amministrativa, sono definite come segue:

- a) Impianti di categoria 1                      Fr. 100.--
- b) Impianti di categoria 2                      Fr. 120.--

- c) Impianti di categoria 3 Fr. 150.--
- d) Impianti di categoria 4 Fr. 120.--
- e) Impianti di categoria 5 Fr. 120.--
- f) Impianti di categoria 6 Fr. 260.--

<sup>2</sup>Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a) a partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento Fr. 22.--
- b) multa per appuntamenti mancati Fr. 54.--

**Tasse per altri  
controlli**

**Art. 8** <sup>1</sup>In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto dall'art. 10 cpv. 4 DirCC.

<sup>2</sup>Gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

➤ Tassa per la registrazione nel ConComDat – Fr. 27.--.

<sup>3</sup>Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RPA)

➤ Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica – Fr. 27.--.

<sup>4</sup>Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

➤ Tassa unica di sollecito – Fr. 54.--.

<sup>5</sup>Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2), il controllore o il Municipio ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

➤ Tassa unica per il controllo di verifica – Fr. 65.-- (Tassa cantonale compresa).

<sup>6</sup>Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contaore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

➤ Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat – Fr. 22.--.

**Tasse per prestazioni  
particolari**

**Art. 9** Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- a) Solleciti scritti in forma raccomandata dal Controllore Fr. 21.50
- b) Solleciti scritti in forma raccomandata dal Municipio Fr. 54.--
- c) Diffida per la mancata regolazione Fr. 100.--
- d) Diffida per il mancato risanamento Fr. 200.--
- e) Ordine di messa fuori esercizio forzata Fr. 200.--
- f) Messa fuori esercizio forzata (MFEF) Fr. 350.--

- |  |            |
|--|------------|
| g) Mancata presenza durante la MFEF          | Fr. 150.-- |
| h) Altre prestazioni: tariffa oraria a regia | Fr. 108.-- |
| i) Mancata notifica nuovo impianto           | Fr. 150.-- |

**Debitore**

**Art. 10** <sup>1</sup>Le tasse sono dovute dal proprietario o dall'usufruttuario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto.

<sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 2 cpv. 6 per quanto riguarda i controlli su reclamo.

**Fatturazione**

**Art. 11** <sup>1</sup>Le fatture sono emesse dalla Cancelleria comunale.

<sup>2</sup>Contro i conteggi della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni.

<sup>3</sup>Le fatture cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

<sup>4</sup>Errori di calcolo e di scrittura possono essere rettificati in ogni tempo.

**Disposizione  
abrogativa**

**Art. 12** È abrogata l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 19 agosto 2019.

**Norme finali**

**Art. 17** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC<sup>1</sup> ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Contro le relative disposizioni è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

---

<sup>1</sup>Pubblicata agli albi comunali dal 7 giugno all'8 luglio 2024